



**Newsletter n. 29/2026 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Corte giust. UE, sez. IV, 2 luglio 2026, C-67/25 – *R,N,K*, il divieto di diffondere i contenuti del canale *Russia Today* si applica anche a un sito *Internet* accessibile gratuitamente al pubblico;
2. Corte giust. UE, sez. II, 2 luglio 2026, C-738/22 – *Google LLC, Alphabet Inc. /Commissione europea*: la Corte conferma l'ammenda di circa 4,1 miliardi di euro a carico di *Google*;
3. Corte giust. UE, sez. IV, 11 giugno 2026, C-386/24 – *Centro Petroli Roma S.r.l.*, la Corte di giustizia UE torna sul regime di sospensione temporaneo dal pagamento delle accise per "deposito fiscale".

Corte costituzionale

4. Corte cost., 21 luglio 2026, n. 137, iscrizione a ruolo solo con il contributo unificato minimo: scelta legittima, ma sul potere di veto del cancelliere deve intervenire il legislatore;

5. Corte cost., 30 giugno 2026, n. 116, non è illegittima la disposizione della regione Toscana in materia di sospensione degli interventi realizzati in assenza della valutazione di incidenza ambientale;
6. Corte cost., 25 giugno 2026, n. 115, impianti FER e legge regionale sarda: parziale inammissibilità e restituzione degli atti al giudice *a quo per jus superveniens*.

Corte di cassazione

7. Cass. civ., sez. un., 23 giugno 2026, n. 21261, sulla giurisdizione in caso di azione di condanna della p.a. al risarcimento dei danni derivanti dalla rottura di una tubazione abusiva;
8. Cass. civ., sez. un., 21 giugno 2026, n. 21057, la connessione tra domande non consente deroghe alle regole sulla giurisdizione;
9. Cass. civ., sez. un., 20 giugno 2026, n. 20990, è inammissibile il conflitto di giurisdizione sollevato tardivamente.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

10. Cons. Stato, sez. V, 9 luglio 2026, n. 5522, rito elettorale e diritto di difesa;
11. Cons. Stato, Ad. plen., 8 luglio 2026, n. 3, rimborso delle spese legali al dipendente pubblico: il giudice può quantificare direttamente l'importo dovuto senza arrestarsi all'annullamento;
12. Cons. Stato, sez. II, 6 luglio 2026, n. 5397, sull'aspettativa per infermità dei militari: termine per l'accertamento e periodo massimo fruibile;
13. Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2026, n. 5167, alla Corte costituzionale la questione sul termine di 90 giorni per l'avvio dei procedimenti *antitrust*;
14. Cons. Stato, sez. VI, 26 giugno 2026, n. 5116, vigilanza sulle società cooperative e potere di scioglimento dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2025;

15. Cons. Stato, sez. VII, 24 giugno 2026, n. 5061, sul sindacato sulla discrezionalità tecnica delle commissioni di concorso o universitarie e sui presupposti per la condanna al rilascio del provvedimento;
16. Cons. Stato, sez. IV, 18 giugno 2026, n. 4905, sui finanziamenti per il rischio sismico delle isole marittime e sulla non estensibilità alle isole lacustri;
17. Cons. Stato, sez. V, 18 giugno 2026, n. 4895, sull'illegittimità del diniego dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore;
18. Cons. Stato, sez. II, 15 giugno 2026, n. 4754, esclusa la riammissione in ruolo per i carabinieri ausiliari congedati senza demerito;
19. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2026, n. 4753, sulla vincolatività delle prescrizioni della *lex specialis* di gara sulle modalità di formulazione dell'offerta economica;
20. Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2026, n. 4729, relazione paesaggistica e valutazione dei beni culturali nell'adeguato intorno;
21. T.a.r. per il Piemonte, sez. II, 7 luglio 2026, n. 1575, riadozione del provvedimento annullato: *ratio* ed ambito applicativo;
22. T.r.g.a. Bolzano, 7 luglio 2026, n. 143, alla Corte costituzionale la competenza esclusiva dei Comuni altoatesini a individuare e disciplinare gli insiemi quali beni paesaggistici;
23. T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, 3 luglio 2026, n. 12201, procedure concorsuali per la nomina a professore universitario, coautorialità di pubblicazioni e obbligo di astensione del commissario;
24. T.a.r. per il Lazio, sez. I-bis, 3 luglio 2026 n. 12194, alla Corte costituzionale l'applicazione della deroga al limite del 20% di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
25. T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, 2 luglio 2026, n. 12125, procedure amministrative che coinvolgono fondi PNRR e ammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

26. T.a.r. per il Piemonte, sez. II, 29 giugno 2026, n. 1475, permesso di costruire disapplicato dall'a.g.o.: responsabilità del comune e decorrenza del termine per l'azione risarcitoria;
27. T.a.r. per il Lazio, sez. I, 23 giugno 2026, n. 11455, abuso di sfruttamento per prezzi eccessivi: presupposti e criteri di accertamento;
28. T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, 19 giugno 2026, n. 11338, dottorato di ricerca e discussione della tesi finale: la mancata partecipazione del dottorando configura una causa *ex lege* di rinuncia;
29. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 18 giugno 2026, n. 1766, il concorrente non può invocare la non visibilità di informazioni pubblicate in via telematica se la stessa è superabile mediante competenze digitali di base;
30. T.a.r. per il Lazio, sez. V-ter, 15 giugno 2026, n. 10964, giurisdizione esclusiva del g.a. sulla domanda risarcitoria da inidoneità del bene in concessione: esclusa la responsabilità dell'Agenzia del demanio;
31. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 15 giugno 2026, n. 1741, parità di genere e composizione del consiglio di amministrazione dell'Università.

Normativa e altre novità di interesse

32. Legge 16 luglio 2026, n. 129 – Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario (in G.U., serie generale, n. 170 del 24 luglio 2026);
33. Decreto legislativo 25 giugno 2026, n. 128 – Attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (in G.U., serie generale, n. 169 del 23 luglio 2026).

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

Il divieto di diffondere i contenuti del canale *Russia Today* si applica anche a un sito *Internet* accessibile gratuitamente al pubblico.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione IV, 2 luglio 2026, C-67/25 – R, N, K.

L'articolo 2-septies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificato dal regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1º marzo 2022, dev'essere interpretato nel senso che una persona fisica, che gestisce un sito *internet* nel quale effettua la radiodiffusione di contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato XV del regolamento n. 833/2014, come modificato, e trae dallo sfruttamento di tale sito *internet* solo introiti derivanti da contributi volontari di terzi, sotto forma di offerte o donazioni, rientra nella nozione di «operatore», ai sensi di detta disposizione.

La Corte risponde che è irrilevante che la diffusione dei contenuti vietati sia effettuata o meno nell'ambito di un'attività economica. Il concetto di «operatore» comprende, nel presente contesto, qualsiasi persona responsabile, direttamente o indirettamente, della messa a disposizione dei contenuti vietati, anche nell'ambito di un'attività non retribuita o della gestione di un sito *Internet* finanziato da contributi volontari di terzi. La Corte precisa, inoltre, che tale qualificazione non dipende né dalla portata né dalla durata della diffusione effettuata.

Solo questa interpretazione consente, come previsto dal legislatore dell'Unione, di impedire la diffusione della propaganda istituita dalla Russia e, di conseguenza, di proteggere l'ordine pubblico e la sicurezza dell'Unione.

(2)

Google Android: la Corte conferma l'ammenda di circa 4,1 miliardi di euro a carico di Google.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione II, 2 luglio 2026, C-738/22 – Google LLC, Alphabet Inc. /Commissione europea

È legittima la sanzione inflitta a *Google* dalla Commissione europea nel 2018 per abuso di posizione dominante del motore di ricerca *Google Search* nell'ambito del sistema operativo *Android*, integrato dall'imposizione di accordi di preinstallazione e condizioni di licenza di talune applicazioni volte a riconoscere la precedenza del suo motore di ricerca *Google Search* e del suo browser *Chrome* sui dispositivi mobili funzionanti con il sistema operativo *Android*, anch'esso proposto da *Google*. La Corte ha quindi constatato un'infrazione unica e continuata in cui rientravano tutti questi comportamenti e ha inflitto a *Google* un'ammenda complessiva pari a EUR 4.342.865.000, di cui EUR 1.921.666.000 posti in solido a carico della *Alphabet*.

(3)

La Corte di giustizia UE torna sul regime di sospensione temporaneo dal pagamento delle accise per “deposito fiscale”.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione IV, 11 giugno 2026, C-386/24 – Centro Petroli Roma S.r.l.

L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, eventualmente integrata da misure di attuazione, che subordina l'autorizzazione a gestire depositi commerciali di gas, di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi in regime di deposito fiscale all'esistenza di "effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto" nonché alla condizione alternativa secondo cui il deposito in questione effettui forniture di prodotto in esenzione di accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Stati membri o esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30% del totale delle estrazioni del biennio, oppure tale deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze e appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio di tale altro deposito fiscale, a condizione che il principio di proporzionalità sia rispettato.

La presente sentenza è stata oggetto della News UM n. 68 del 13 luglio 2026.

Corte costituzionale

(4)

Iscrizione a ruolo solo con il contributo unificato minimo: scelta legittima, ma sul potere di veto del cancelliere deve intervenire il legislatore.

Corte costituzionale, 21 luglio 2026, n. 137 – Pres. Amoroso, Red. Antonini

Sono infondate – premesso che il contributo unificato ha natura tributaria ed è destinato a finanziare le spese di funzionamento del servizio giustizia – le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 812, lettera b), numero 2), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che subordina, nei procedimenti civili, l’iscrizione della causa a ruolo al versamento dell’importo minimo del contributo unificato, pari a 43 euro, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.: l’estrema modestia dell’esborso rende l’onere fiscale non sproporzionato e, a fronte dell’elevatissimo tasso di evasione concentrato sugli importi più bassi e dell’antieconomicità della relativa riscossione coattiva, ne dimostra la stretta necessità, sì da giustificare la compressione del diritto di agire in giudizio in presenza di un ingiustificato inadempimento del dovere tributario; né sussiste violazione del principio di eguaglianza in relazione alla parificazione delle controversie a prescindere dal valore, alla posizione dei non abbienti – riequilibrata dalla prenotazione a debito conseguente all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato – alla posizione del ricorrente incidentale nel giudizio di cassazione, sul quale l’onere grava ove per primo iscriva la causa a ruolo, ovvero al più favorevole regime previgente, potendo il fluire del tempo costituire valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche.

È inammissibile – implicando modifiche normative di sistema riservate alla discrezionalità del legislatore – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 812, lettera a), numero 2), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. sotto il profilo dell’attribuzione al cancelliere del potere di rifiutare l’iscrizione della causa a ruolo per omesso versamento del contributo unificato minimo, benché l’attribuzione a un organo diverso dal giudice del potere di precludere l’accesso alla giustizia, costringendo la parte a un doppio giudizio, si risolva in un’irrazionale remora ad agire o, perlomeno, in un onere sproporzionato. La Corte indica alcune delle possibili soluzioni adottabili dal legislatore: i) nell’attribuire al giudice del potere di dichiarare l’improcedibilità della domanda in prima udienza; ii) consentire una forma immediata di reclamo avverso il diniego di iscrizione al presidente dell’ufficio giudiziario ove il

cancelliere esercita le sue funzioni; *iii*) prevedere che in prima udienza il giudice, una volta riscontrato il mancato o parziale pagamento del contributo minimo, assegni alla parte interessata un termine di trenta giorni per adempiere, rinviando la causa a un'udienza successiva, nella quale, persistendo l'omesso versamento, viene dichiarata l'estinzione del giudizio; *iv*) nel prevedere che l'assegnazione di un tale termine da parte del giudice intervenga in un momento precedente alla celebrazione della prima udienza.

(5)

Non è illegittima la disposizione della regione Toscana in materia di sospensione degli interventi realizzati in assenza della valutazione di incidenza ambientale.

Corte costituzionale, 30 giugno 2026, n. 116 – Pres. Amoroso, Red. D'Alberti

Non è incostituzionale l'art. 7, comma 3, della legge della regione Toscana 20 agosto 2025, n. 50 (Disposizioni concernenti le aree protette regionali e i siti della Rete Natura 2000 in materia di sanzioni, valutazione di incidenza, oneri istruttori e regolamento della riserva naturale. Modifiche alla l.r. 30/2015), in riferimento all'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, atteso che la disposizione censurata non contraddice ma conferma la natura intrinsecamente preventiva della valutazione di incidenza ambientale, così come delineata in ambito europeo e interno quale *standard* minimo per salvaguardare gli *habitat* protetti.

Corte:

- a) ribadisce che la tutela dell'ambiente rientra nella competenza esclusiva dello Stato, che può fissare *standard* minimi di protezione inderogabili dalla legislazione regionale;
- b) afferma, inoltre, che non avendo il legislatore statale disciplinato gli interventi realizzati nelle aree tutelate in assenza di tale

imprescindibile valutazione, le disposizioni regionali possono intervenire a regolamentare le conseguenze di tale omissione, disponendo in tali casi l'eventuale sospensione dei lavori.

(6)

Impianti FER e legge regionale sarda: parziale inammissibilità e restituzione degli atti al giudice *a quo* per *jus superveniens*.

Corte costituzionale, ordinanza 25 giugno 2026, n. 115 – Pres. Amoroso, Red. Buscema

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2, 6 e 8, nonché degli Allegati A, B, C, D, E, G, della legge della regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti da fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi», in riferimento agli artt. 3, 9, 41, 97, 11 e 117, commi 1, 2, lettere m) ed s), e 3, Cost., in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e dal regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, entrambi come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023; all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

È ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti riguardo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, anche in ordine

alla lettera a), 5, 7, e 3, della legge regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi», in riferimento agli artt. 3, 9, 41, 97, 11 e 117, commi 1, 2, lettere m) ed s), e 3, Cost., in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e dal regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, entrambi come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023; all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 69 del 17 luglio 2026.

Corte di cassazione

(7)

Sulla giurisdizione in caso di azione di condanna della p.a. al risarcimento dei danni derivanti dalla rottura di una tubazione abusiva.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 23 giugno 2026, n. 21261 – Pres. D'Ascola, Rel. Dell'Utri

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento del danno da deprezzamento ed inagibilità dell'immobile, causati dalla rottura di una tubazione abusiva; la cattiva manutenzione o gestione degli

impianti comunali comporta infatti la responsabilità aquiliana della p.a. *ex* art. 2043 c.c., né risulta applicabile l'art. 133, comma 1, lett. f) c.p.a., atteso che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo presuppone un collegamento con l'esercizio di poteri di natura pubblicistica; nel caso di specie, invece, il danno è imputabile all'inosservanza dei doveri di diligenza e prudenza nella manutenzione e gestione dei beni di pertinenza della p.a.

Le sezioni unite hanno risolto un conflitto reale negativo di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo sorto tra la sentenza Cons. Stato, sez. IV, 29 marzo 2024, n. 2964 e la sentenza n. 13707 del 2017 del Tribunale ordinario civile di Roma.

(8)

La connessione tra domande non consente deroghe alle regole sulla giurisdizione.

Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 21 giugno 2026, n. 21057 – Pres. D'Ascola, Rel. Fuochi Tinarelli

La parte che ha proposto la domanda dinanzi ad un determinato giudice non può successivamente contestare la giurisdizione del giudice che essa stessa ha adito.

La semplice connessione tra domande non consente di derogare alle regole sulla giurisdizione; pertanto, anche se due questioni sono strettamente collegate, ciascuna resta devoluta al giudice cui la legge la attribuisce, salvo espressa previsione normativa contraria.

Le Sezioni unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso e confermato la sentenza Cons. Stato, sez. IV, 24 gennaio 2025, n. 548.

(9)

È inammissibile il conflitto di giurisdizione sollevato tardivamente.

**Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 20 giugno 2026, n. 20990
– Pres. D’Ascola, Rel. Tricomi**

Ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a., il giudice amministrativo può sollevare il conflitto di giurisdizione solo entro la prima udienza utile di trattazione; pertanto, quando il giudice amministrativo non solleva tempestivamente il conflitto di giurisdizione, la giurisdizione si consolida definitivamente presso quel giudice.

Le Sezioni unite hanno dichiarato inammissibile il conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. III, con ordinanza 10 marzo 2025, n. 843.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(10)

Rito elettorale e diritto di difesa.

**Consiglio di Stato, sezione V, 9 luglio 2026, n. 5522 – Pres. ed Est.
Caringella**

Non è applicabile nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato l’art. 23, comma 1, dello stesso c.p.a., nella parte in cui prevede la possibilità di difesa personale delle parti nei giudizi in materia elettorale.

(11)

Rimborso delle spese legali al dipendente pubblico: il giudice può quantificare direttamente l'importo dovuto senza arrestarsi all'annullamento.

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 8 luglio 2026, n. 3 – Pres. Maruotti, Est. Simeoli

Il giudice amministrativo, una volta ravvisato il difetto di motivazione del parere di congruità espresso dall'Avvocatura dello Stato sull'istanza volta ad ottenere il rimborso delle spese legali previsto dall'art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, non si deve necessariamente limitare all'annullamento del parere e del provvedimento finale del procedimento. Su domanda dell'interessato e laddove sia acquisita in atti tutta la documentazione necessaria, il giudice può accertare l'importo delle spese spettanti al dipendente a titolo di rimborso, facendo diretta applicazione della disciplina vigente.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

(12)

Sull'aspettativa per infermità dei militari: termine per l'accertamento e periodo massimo fruibile.

Consiglio di Stato, sezione II, 6 luglio 2026, n. 5397 – Pres. Poli, Est. Adesso

In relazione all'istituto dell'aspettativa per infermità temporanea del militare, l'art. 905, comma 3 del d.lgs. n. 66 del 2010 non prevede un termine perentorio entro il quale il militare debba essere sottoposto agli accertamenti sanitari per valutarne l'idoneità al servizio, ma indica il criterio - di natura elastica e discrezionale - della "necessaria tempestività", da valutarsi in rapporto alle circostanze del caso concreto, alla complessità dell'accertamento e alla gravità dell'infermità; tale "necessaria tempestività" non può essere intesa nel senso di immediatezza dell'accertamento (contestuale o quasi contestuale al collocamento in aspettativa), ma impone che le verifiche siano svolte senza ritardi ingiustificati e in tempi adeguati rispetto allo scopo della procedura. L'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio è assoggettata ad un limite temporale massimo - nel quale va computato anche il "riposo medico" e qualunque astensione dal lavoro dovuta ad infermità non dipendente da causa di servizio - superato il quale scatta una presunzione *iuris et de iure* di perdita definitiva dell'idoneità al servizio, sicché il superamento del periodo massimo di aspettativa determina *ex lege* la cessazione dal servizio permanente e il conseguente collocamento in congedo.

(13)

Alla Corte costituzionale la questione sul termine di 90 giorni per l'avvio dei procedimenti *antitrust*.

Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 30 giugno 2026, n. 5167 - Pres. Volpe, Est. Satullo

È rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 25, 97 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, di esecuzione del TFUE come modificato dal Trattato di Lisbona, nella parte in cui – imponendo l'applicazione degli artt. 4, par. 5, e 13, par. 1, della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del

Consiglio dell'11 dicembre 2018 e dell'art. 102 TFUE, come interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea alla luce del principio di effettività – comporta l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare l'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in combinato disposto con l'art. 31 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nella parte in cui prevede il termine di novanta giorni per l'avvio dell'istruttoria nei procedimenti sanzionatori *antitrust*. È rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 25, 113 Cost., 11 Cost., in relazione all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 117 Cost., in relazione all'art. 7 CEDU, e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e 31 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nella parte in cui, a seguito dell'obbligo di disapplicazione del termine di novanta giorni derivante dall'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, non prevedono un termine determinato per l'avvio dell'istruttoria nei procedimenti sanzionatori *antitrust*.

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 71 del 24 luglio 2026.

(14)

Vigilanza sulle società cooperative e potere di scioglimento dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2025.

Consiglio di Stato, sezione VI, 26 giugno 2026, n. 5116 – Pres. Montedoro, Est. Cordì

A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 220 del 2002 in forza della sentenza della Corte cost., n. 116 del 2025, è illegittimo il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità di una cooperativa che si sia sottratta alla vigilanza, dovendo l'amministrazione in tal caso limitarsi all'esercizio del potere vincolato di nomina di un commissario ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.

(15)

Sul sindacato sulla discrezionalità tecnica delle commissioni di concorso o universitarie e sui presupposti per la condanna al rilascio del provvedimento.

Consiglio di Stato, sezione VII, 24 giugno 2026, n. 5061 – Pres. Chieppa, Est. Franconiero

È illegittimo il giudizio negativo reso dalla commissione per l'abilitazione scientifica nazionale che escluda il possesso di un titolo previamente definito nei criteri di valutazione, ove dagli atti emerga l'esistenza di un'esperienza professionale coerente con il settore concorsuale e produttiva di brevetti, riconducibile ai parametri fissati dalla stessa commissione; il relativo accertamento rientra nel sindacato di legittimità del giudice amministrativo sulla correttezza dell'applicazione dei criteri tecnico-valutativi. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni compiute dalle commissioni di concorso o universitarie non attiene a valutazioni di opportunità da parte dell'amministrazione, ma concerne l'esercizio della discrezionalità tecnica, pienamente sindacabile. Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici deve infatti svolgersi non attraverso il mero controllo formale ed estrinseco dell'*iter* logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì con la verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo. La condanna al rilascio del provvedimento richiesto di riconoscimento dell'abilitazione scientifica nazionale è possibile *ex art.* 34, comma 1, lett. c), c.p.a., nei limiti di cui all'art. 31, comma 3, c.p.a. e consente l'attribuzione al ricorrente del bene della vita riferito all'interesse legittimo pretensivo azionato in giudizio, assicurando una tutela giurisdizionale effettiva. La condanna al rilascio di un determinato provvedimento è possibile, oltre che nelle ipotesi attività vincolata, quando l'amministrazione

abbia esaurito la propria discrezionalità, non operando in siffatta ipotesi il limite di non poter «pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati», di cui all'art. 34, comma 2, c.p.a.

(16)

Sui finanziamenti per il rischio sismico delle isole marittime e sulla non estensibilità alle isole lacustri.

Consiglio di Stato, sezione IV, 18 giugno 2026, n. 4905 – Pres. Carbone, Est. Santise

È legittima la previsione di un avviso pubblico che limiti l'accesso ai finanziamenti per interventi di prevenzione del rischio sismico alle sole isole minori marine, ove tale delimitazione sia coerente con le finalità dell'intervento e con le specifiche condizioni di rischio che connotano tali territori, quali l'interazione tra sismicità e ambiente marino e le difficoltà nei collegamenti e nei soccorsi. È legittima l'esclusione delle isole lacustri dalla platea dei beneficiari di finanziamenti destinati alla prevenzione del rischio sismico nelle isole minori, qualora tale esclusione sia fondata sulla diversa articolazione dei rischi naturali e delle condizioni territoriali rispetto alle isole marine. Rientra nella discrezionalità dell'amministrazione, nell'ambito di un bando per l'erogazione di finanziamenti pubblici, la definizione della platea dei beneficiari mediante criteri territoriali, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta irragionevolezza o incoerenza rispetto alle finalità dell'intervento.

(17)

Sull'illegittimità del diniego dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore.

Consiglio di Stato, sezione V, 18 giugno 2026, n. 4895 – Pres. Caringella, Est. Rovelli

Nel procedimento disciplinato dall'art. 22 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("codice del terzo settore") finalizzato all'acquisto della personalità giuridica mediante iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), il relativo ufficio è chiamato a svolgere una verifica di regolarità formale della documentazione depositata dal notaio e non può negare l'iscrizione sulla base di autonome valutazioni discrezionali concernenti l'opportunità, la meritevolezza sociale o la presunta idoneità dell'ente al perseguimento delle proprie finalità statutarie. È pertanto illegittimo il diniego di iscrizione fondato su ragioni di merito estranee ai controlli attribuiti all'amministrazione dalla citata disciplina. È illegittimo il diniego di iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) che si limiti a richiamare precedenti valutazioni negative formulate con riferimento ad una denominazione successivamente modificata e senza considerare la sopravvenuta eliminazione dell'elemento statutario ritenuto ostativo al riconoscimento della personalità giuridica. L'istanza di iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) proposta ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("codice del terzo settore") introduce un procedimento autonomo e distinto rispetto a quello di riconoscimento della personalità giuridica disciplinato dal d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361; ne consegue che il precedente diniego di iscrizione nel registro delle persone giuridiche non rende inammissibile l'impugnazione del successivo diniego opposto nell'ambito del procedimento RUNTS, trattandosi di procedimenti sorretti da differenti presupposti normativi e da differenti regole istruttorie. Ai fini dell'acquisto della personalità giuridica mediante iscrizione nel RUNTS, la verifica della consistenza patrimoniale della fondazione deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti dall'art. 22, comma 4, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("codice del terzo settore"), che richiede la disponibilità di un patrimonio non inferiore ad euro 30.000, non potendo l'amministrazione opporre requisiti ulteriori estranei alla disciplina speciale del codice del terzo

settore. Non sussiste il vizio di omessa pronuncia qualora la decisione del giudice di primo grado, pur senza esaminare espressamente ogni singola censura, risulti incompatibile con la fondatezza della questione dedotta, emergendo dal complessivo percorso motivazionale una decisione implicita di rigetto.

(18)

Esclusa la riammissione in ruolo per i carabinieri ausiliari congedati senza demerito.

Consiglio di Stato, sezione II, 15 giugno 2026, n. 4754 – Pres. Taormina, Est. Manzione

È legittimo il diniego di riammissione in ruolo degli *ex* carabinieri ausiliari congedati senza demerito, atteso che la relativa categoria è stata soppressa a seguito dell'abolizione della leva obbligatoria, con conseguente venir meno di qualsiasi base normativa per forme di reimpiego. L'istituto della riammissione in ruolo di cui all'art. 961 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è riservato ai soli carabinieri effettivi e ai marescialli e non è applicabile agli *ex* carabinieri ausiliari, trattandosi di categoria priva di continuità con l'attuale sistema di reclutamento; la relativa facoltà configura una mera aspirazione rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione, in ogni caso subordinata al limite anagrafico di 35 anni previsto dal codice dell'ordinamento militare. Non è configurabile alcuna discriminazione tra carabinieri ausiliari e volontari in ferma prefissata, trattandosi di figure ontologicamente diverse per natura del rapporto e modalità di accesso, sicché è legittima la differenziazione del relativo regime giuridico.

(19)

Sulla vincolatività delle prescrizioni della *lex specialis* di gara sulle modalità di formulazione dell'offerta economica.

Consiglio di Stato, sezione V, 12 giugno 2026, n. 4753 – Pres. Caringella, Est. Picardi

Nelle procedure di evidenza pubblica, la clausola della *lex specialis* che richiede, a pena di esclusione, una specifica modalità di formulazione dell'offerta vincola in modo cogente i concorrenti e la stazione appaltante, sicché la sua violazione comporta l'automatica esclusione e non può essere superata in base ai principi del risultato o del *favor participationis*, né mediante interpretazioni integrative in assenza di ambiguità del dato letterale. È legittima l'esclusione dell'operatore economico che indichi l'offerta economica in valore assoluto anziché mediante ribasso percentuale, quando la *lex specialis* prescriva tale modalità a pena di esclusione, non essendo le due forme equivalenti né potendo il ribasso essere ricostruito tramite operazioni matematiche. La modalità di espressione dell'offerta economica prescritta dalla *lex specialis* integra un vincolo contenutistico essenziale, sicché l'offerta che non rispetti tali modalità deve considerarsi inefficace ai fini della partecipazione alla gara, analogamente all'accettazione resa in forma diversa da quella richiesta dal proponente, ai sensi dell'art. 1326, comma 3, c.c. Il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 10, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 riguarda le condizioni soggettive di partecipazione e non si estende alle prescrizioni della *lex specialis* relative alle modalità di presentazione dell'offerta, rispetto alle quali la stazione appaltante può imporre vincoli formali anche a pena di esclusione.

(20)

Relazione paesaggistica e valutazione dei beni culturali nell'adeguato intorno.

Consiglio di Stato, sezione VI, 12 giugno 2026, n. 4729 – Pres. De Felice, Est. Pascuzzi

In materia di autorizzazione paesaggistica, la relazione paesaggistica redatta ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 non può essere limitata alla sola porzione di area materialmente interessata dall'intervento, ma deve rappresentare e considerare anche i beni culturali ricadenti nell'area vincolata e nel relativo "adeguato intorno", desunto dal rapporto di intervisibilità esistente. Pertanto, la mancata indicazione di tali beni e della loro possibile interferenza visiva integra difetto di istruttoria e comporta l'illegittimità dell'autorizzazione paesaggistica, a prescindere dall'esistenza di un autonomo vincolo indiretto sul bene culturale.

(21)

Riadozione del provvedimento annullato: *ratio* ed ambito applicativo.

T.a.r. per il Piemonte, sezione II, sentenza non definitiva 7 luglio 2026, n. 1575 – Pres. Bellucci, Est. Picone

Il procedimento semplificato di cui all'art. 21-*decies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 non è subordinato al passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, potendo l'amministrazione procedere all'immediata riadozione del provvedimento anche a seguito di sentenza non definitiva, ferma la necessità di motivare in ordine alla necessità ed indifferibilità sulla base degli interessi pubblici e privati coinvolti ed avendo riguardo al residuo grado di incertezza in merito all'adeguamento alla pronuncia del giudice, con salvezza degli atti già emanati e non colpiti dalla sentenza di annullamento. L'istituto della riadozione dell'atto annullato, di cui all'art. 21-*decies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, è applicabile non solo ai procedimenti

autorizzatori e alle valutazioni di impatto ambientale espressamente richiamati dalla norma in via esemplificativa, ma a tutte le fattispecie nelle quali l'amministrazione sia chiamata a riesercitare un potere discrezionale a seguito di annullamento, purché i vizi siano emendabili e non siano intervenute sopravvenienze ostative. L'art. 21-*decies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 esprime un principio generale di semplificazione e conservazione dell'azione amministrativa, consentendo la riadozione del provvedimento a seguito di annullamento giurisdizionale mediante la salvezza degli atti endoprocedimentali non viziati e la rinnovazione del solo segmento procedimentale affetto da illegittimità. A seguito della riemissione del provvedimento ai sensi dell'art. 21-*decies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, è preclusa ai ricorrenti la riproposizione di censure relative ad atti endoprocedimentali, pareri o nulla osta non colpiti dalla precedente sentenza di annullamento, imponendosi un limite alla reiterazione delle impugnazioni in base al principio del c.d. "one shot". Ai sensi dell'art. 43 della l. reg. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, la legittimazione alla presentazione di un piano esecutivo convenzionato richiede la titolarità di almeno i due terzi del valore degli immobili interessati; tale requisito può ritenersi soddisfatto ove risulti, anche documentalmente, l'intervenuto acquisto dell'intera proprietà dell'area da parte del proponente, essendo irrilevanti contestazioni generiche e non provate. La presentazione e approvazione di un nuovo piano attuativo di iniziativa privata relativo alla medesima area comporta l'implicita rinuncia al precedente piano non attuato e la sua sostituzione, senza necessità di un formale provvedimento di revoca, qualora dal complesso degli atti emerga la volontà dell'amministrazione di disciplinare integralmente l'ambito territoriale.

(22)

Alla Corte costituzionale la competenza esclusiva dei Comuni altoatesini a individuare e disciplinare gli insiemi quali beni paesaggistici.

T.r.g.a. Bolzano, ordinanza 7 luglio 2026, n. 143 – Pres. Beikircher, Est. Dellantonio

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 3, legge provinciale Bolzano 10 luglio 2018, n. 9, in riferimento agli artt. 8, n. 6, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol) e all'art. 3 Cost., nella parte in cui attribuisce ai comuni l'individuazione e la disciplina degli "insiemi", qualificati come beni paesaggistici, senza prevedere poteri provinciali di indirizzo, vigilanza, controllo o sostituzione.

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 72 del 24 luglio 2026.

(23)

Procedure concorsuali per la nomina a professore universitario, coautorialità di pubblicazioni e obbligo di astensione del commissario.

T.a.r. per il Lazio, sezione III-ter, 3 luglio 2026, n. 12201 - Pres. Tuccillo, Est. La Malfa Ribolla

Nelle procedure concorsuali per la nomina a professore universitario di prima fascia, la coautorialità di pubblicazioni tra commissario e candidato non integra, di per sé, una causa di astensione, trattandosi, nella comunità scientifica, di circostanza consueta o addirittura fisiologica, connessa alle esigenze di approfondimento di temi di ricerca articolati e complessi. L'obbligo sussiste quando il commissario sia chiamato a esprimere valutazioni sul merito intrinseco di opere delle quali è coautore, ovvero quando il rapporto di collaborazione scientifica presenti caratteri di

particolare intensità e rilevanza, o quando tra i soggetti coinvolti sussistano reciproci interessi di natura professionale ed economica.

(24)

Alla Corte costituzionale l'applicazione della deroga al limite del 20% di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

T.a.r. per il Lazio, sezione I-bis, ordinanza 3 luglio 2026, n. 12194 – Pres. Iannini, Est. Amenta

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l'applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l'altro, le graduatorie approvate nel 2026.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

(25)

Procedure amministrative che coinvolgono fondi PNRR e ammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

T.a.r. per il Lazio, sezione III-ter, 2 luglio 2026, n. 12125 – Pres. Tuccillo, Est. Gallucci

È inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nell'ambito delle procedure amministrative che coinvolgono risorse PNRR, anche indirettamente, trovando applicazione il rito speciale arretrato di cui all'art. 12-*bis* del d.l. 16 giugno 2022, n. 68, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 5 agosto 2022, n. 108 applicabile a «qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR». Quest'ultimo infatti è incompatibile con il procedimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in quanto è caratterizzato da molte più articolate fasi e da termini più lunghi (si pensi al termine di 120 giorni per la sua proposizione, alla eventuale trasposizione in sede giurisdizionale, al termine assegnato al Ministero competente per l'istruzione dell'affare e la trasmissione al Consiglio di Stato del prescritto parere, alla sua adozione da parte di quest'ultimo e alla successiva adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui agli artt. da 9 a 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi»).

(26)

Permesso di costruire disapplicato dall'a.g.o.: responsabilità del comune e decorrenza del termine per l'azione risarcitoria.

T.a.r. per il Piemonte, sezione II, 29 giugno 2026, n. 1475 – Pres. Bellucci, Est. Fardello

Nelle azioni risarcitorie proposte per la lesione dell'affidamento incolpevole riposto dal privato nella legittimità di un provvedimento amministrativo favorevole (nella specie, di un permesso di costruire) disapplicato dal giudice ordinario, il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione risarcitoria non decorre dalla data di adozione del provvedimento, ma dal suo annullamento o disapplicazione, quando cioè l'illecito si perfeziona in tutti i suoi elementi

costitutivi, ivi compreso il danno. In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per lesione dell'affidamento incolpevole conseguente al rilascio di un titolo edilizio poi disapplicato dal giudice ordinario per violazione delle distanze legali tra costruzioni, lo *standard* di diligenza richiesto al privato istante ai fini della valutazione dell'incolpevolezza del proprio affidamento va modulato in ragione della sua qualità soggettiva, professionale o meno, e della complessità del quadro fattuale e giuridico sotteso all'intervento edilizio.

(27)

Abuso di sfruttamento per prezzi eccessivi: presupposti e criteri di accertamento.

T.a.r. per il Lazio, sezione I, 23 giugno 2026, n. 11455 – Pres. Politi, Est. Ugo

Ai fini dell'accertamento di un abuso di posizione dominante, *sub specie* di abuso "di sfruttamento" per imposizione di prezzi di vendita eccessivi, l'eccessività del prezzo imposto dall'impresa dominante deve essere accertata secondo un procedimento bifasico, per il quale, in un primo momento è necessario accertare l'esistenza di un'eccessiva sproporzione tra prezzo e costi; superata tale fase, in caso positivo, occorre stabilire la misura nell'iniquità del prezzo in termini assoluti o in relazione ai prodotti concorrenti, in modo da stabilire se il differenziale derivi da un uso abusivo della posizione di mercato dell'impresa dominante. Detti criteri sono alternativi, potendosi, quindi, ricorrere alla valutazione del prezzo *iniquo* in assoluto o del prezzo *iniquo* se comparata a prodotti concorrenti. Ai fini della configurazione di un abuso di posizione dominante ai sensi della disciplina *antitrust* non assume rilevanza il fine perseguito dall'impresa e non è, pertanto, necessario dimostrare la volontarietà della condotta abusiva o una qualche forma di mala fede. La nozione di abuso ha, infatti, carattere

oggettivo e come tale prescinde dall'accertamento della sussistenza di un intento anticoncorrenziale.

(28)

Dottorato di ricerca e discussione della tesi finale: la mancata partecipazione del dottorando configura una causa *ex lege* di rinuncia.

T.a.r. per il Lazio, sezione III-ter, 19 giugno 2026, n. 11338 – Pres. Tuccillo, Est. Rossi

La mancata partecipazione del dottorando all'esame finale di dottorato è sintomatica di un disinteresse tale da implicare, giuridicamente, la rinuncia al percorso dottorale: l'assenza dalla discussione dev'essere qualificata come comportamento legalmente concludente, avente valore di atto giuridico in senso stretto. Il dottorando assente dall'esame finale è, pertanto, in via generale ed indipendentemente da una sua eventuale volontà contraria, *ex lege* rinunciatario. Il differimento della discussione finale della tesi di dottorato è ammissibile esclusivamente in presenza di un'impossibilità oggettiva e assoluta a parteciparvi, tempestivamente comunicata all'amministrazione, salvo che la natura stessa dell'impedimento renda impossibile tale comunicazione; non sono invece sufficienti mere difficoltà organizzative o economiche. Le mere difficoltà economiche, difatti, non integrano una situazione di indigenza tale da escludere la ragionevole esigenza dello spostamento del dottorando da una località ad un'altra, bensì una mera difficoltà organizzativa, inidonea a fondare un diritto allo svolgimento della prova da remoto, la cui modalità rientra comunque nella disponibilità esclusiva dell'ente.

(29)

Il concorrente non può invocare la non visibilità di informazioni pubblicate in via telematica se la stessa è superabile mediante competenze digitali di base.

T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione I, 18 giugno 2026, n. 1766 – Pres. Savasta, Est. Sidoti

Nell'ambito delle procedure di gara svolte con modalità telematiche, nel caso in cui il concorrente sostenga la non visibilità di informazioni trasmesse o pubblicate in via telematica è necessario verificare in concreto se la stessa sia superabile attraverso l'uso di comandi digitali comuni o di *software standard*, alla luce sia dei doveri di leale collaborazione dei soggetti (pubblico o privato) che utilizzano la modalità digitale per lo svolgimento della loro attività, sia di un particolare principio di autoresponsabilità del concorrente. Rientra, invero, nella diligenza professionale richiesta all'operatore economico che partecipi a una gara pubblica con piattaforma digitale l'esecuzione di operazioni elementari di navigazione su schermo che fanno parte dello strumentario digitale comune e di base richiesto a qualsiasi utente professionale (nel caso di specie, l'utilizzo della barra di scorrimento orizzontale o la parziale riduzione dello *zoom* della pagina, che avrebbe consentito di visualizzare l'informazione integralmente). La rimessione in termini, di cui all'art. 37 c.p.a., è un istituto di stretta interpretazione la cui operatività deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui sussista effettivamente un impedimento oggettivo ovvero un errore scusabile in cui sia incorsa la parte processuale, determinato da fatti oggettivi, rappresentati - di regola - dall'oscurità del testo normativo, dalla sussistenza di contrasti giurisprudenziali, da erronee rassicurazioni fornite da soggetti pubblici istituzionalmente competenti all'applicazione della normativa violata o da gravi impedimenti di fatto; infatti, un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria, che esso presuppone, lungi dal rafforzare l'effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un grave *vulnus* del pari-ordinato principio di parità delle parti relativamente al rispetto dei

termini perentori stabiliti dalla legge processuale. Nelle gare pubbliche per l'affidamento di servizi, il giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta formulato dalla stazione appaltante ha natura globale e sintetica. Esso, esprimendo un tipico potere tecnico discrezionale, è sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità o di erroneità fattuale dell'operato della commissione di gara che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta. Il sindacato giurisdizionale, pertanto, non può essere esteso a una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci. Con riferimento alle gare pubbliche, nell'ambito della valutazione della congruità dei costi della manodopera indicati dall'operatore economico, le tabelle ministeriali sul costo medio orario di cui all'art. 41, comma 13, d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 costituiscono parametro non vincolante e giustificabile ai sensi del successivo art. 110. La loro inosservanza, pertanto, non comporta esclusione automatica, in quanto solo il mancato rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili può fondare l'illegittimità dell'aggiudicazione.

(30)

Giurisdizione esclusiva del g.a. sulla domanda risarcitoria da inidoneità del bene in concessione: esclusa la responsabilità dell'Agenzia del demanio.

T.a.r. per il Lazio, sezione V-ter, 15 giugno 2026, n. 10964 – Pres. Di Nezza, Est. Sbarra

In materia di concessioni di beni pubblici, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda risarcitoria con cui il concessionario deduca la violazione delle clausole della concessione concernenti l'oggetto del rapporto e le modalità di utilizzazione del bene, atteso che la decisione postula l'interpretazione del titolo concessorio e l'accertamento dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto, non

riducendosi la controversia ad una mera questione patrimoniale. In materia di concessioni di beni pubblici, la domanda risarcitoria basata sull'asserita inidoneità dell'immobile assegnato in concessione è infondata nei confronti dell'Agenzia del demanio, in ragione dell'estraneità della medesima amministrazione al rapporto concessorio in atti.

(31)

Parità di genere e composizione del consiglio di amministrazione dell'Università.

T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione I, 15 giugno 2026, n. 1741 – Pres. Savasta, Est. Caudullo

Nel procedimento di composizione del consiglio di amministrazione dell'Università deve osservarsi il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici, sicché - sebbene in mancanza di una espressa previsione normativa e statutaria non possa ragionevolmente parlarsi di quota percentuale minima di ciascuna rappresentanza di genere - tale principio, richiamato dall'art. 2, comma 1, legge n. 240/2010, impone la ricerca di un equilibrio tra i generi che consenta di ritenere effettivamente raggiunto l'obiettivo della piena partecipazione di uomini e donne alla vita istituzionale.

Normativa e altre novità di interesse

(32)

Legge 16 luglio 2026, n. 129 – Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario (in G.U., serie generale, n. 170 del 24 luglio 2026).

(33)

Decreto legislativo 25 giugno 2026, n. 128 – Attuazione della delega di cui all'articolo 19-*bis* della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (in G.U., serie generale, n. 169 del 23 luglio 2026).

Il servizio di *Newsletter* è sospeso e riprenderà dal 7 settembre 2026.